

Ill.mo Sig.
SINDACO
Comune di
43100 – PARMA

Ill.mo Sig.
PRESIDENTE
Consiglio Comunale
Comune di
43100 – PARMA

MOZIONE SU DELIBERAZIONE 29.08.2007 N. 1111/60 DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DI CRITERI BASE OCCORRENTI ALLA QUALIFICAZIONE DEI DANNI RILEVABILI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CASI DI MANCATA CESSIONE DI AREE E OPERE, STABILITE NELLE CONVENZIONI URBANISTICHE E NEGLI ATTI UNILATERALI D’OBBLIGO.”

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell’art. 42 T.U.EE.LL. il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (I comma) e ha competenza specifica sui regolamenti (I comma, lett. a) e sui piani territoriali ed urbanistici (II comma, lett. b);
- b) la deliberazione 29.08.2007 n. 1111 ha natura regolamentare perché detta le regole, con le quali si intendono risolvere tutti i casi di inadempienza a convenzioni urbanistiche e/o ad atti unilaterali d’obbligo;
- c) si tratta, in altri termini, di norme destinate ad essere applicate in via generale e non limitatamente ad un caso specifico, vincolando la stessa Amministrazione comunale nei confronti di tutti i Cittadini, nei confronti dei quali, peraltro, viene predeterminato il preteso risarcimento per le inadempienze in materia di “obbligazioni urbanistiche”: la valenza giuridica delle disposizioni deliberate con l’atto in oggetto appare tipicamente regolamentare e, secondo l’impostazione della Giunta Comunale, dovrebbe trovare recepimento nel Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.);

CHIEDE

che la deliberazione in questione sia sottoposta, giusta la competenza attribuitagli dalle precitate disposizioni, al Consiglio Comunale per le determinazioni del caso;

OSSERVA

che, nell’ambito della discussione consiliare, dovranno essere affrontati e decisi anche profili di merito della deliberazione della Giunta Comunale 29.08.2007 n. 1111, in quanto:

- a) le obbligazioni nascenti dalle convenzioni o dagli atti unilaterali in materia urbanistica sono di natura civilistica e soggetti al codice civile;
- b) coerentemente, le leggi urbanistiche (dalla L. 17.08.1942 n. 1150 alle Leggi Regionali dell’Emilia Romagna) hanno sempre stabilito che le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi convenzionali dovevano essere determinate nelle convenzioni proprio perché la determinazione della sanzione civilistica non può che venire dall’accordo delle parti o da una decisione dell’Autorità Giudiziaria, quando non stabilita dalla legge;

- c) il codice civile fissa i principi in base ai quali l'inadempimento genera la responsabilità contrattuale e può essere fonte anche dell'obbligazione risarcitoria, la cui entità va definita sulla base delle concrete lesioni determinate dall'inadempienza o in via equitativa non prevedendo, comunque, la possibilità della predefinita unilaterale, come si ipotizza da parte della Giunta Comunale;
- d) nel quadro suddescritto, in assenza di una previsione speciale nelle leggi urbanistiche vigenti in Emilia – Romagna, la deliberazione appare illegittima se ed in quanto non tesa esclusivamente a determinare il contenuto delle clausole sanzionatorie delle future convenzioni urbanistiche o dei futuri atti unilaterali d'obbligo;
- e) un ulteriore elemento di illegittimità è costituito dalla sostanziale retroattività attribuita alla deliberazione proprio perché preordinata a regolare pure le fattispecie di "inadempimento" già verificatesi;
- f) lo scopo perseguito dalla Giunta Comunale, pur nell'illegittimità dell'atto assunto, è condivisibile e la creazione delle condizioni perché il rispetto degli obblighi assunti con le convenzioni urbanistiche possa essere effettivamente ed efficacemente raggiunto è un dovere di tutto il Consiglio Comunale;

CHIEDE

che la discussione consiliare sia fissata rapidamente, previo confronto nella competente Commissione Consiliare.

Parma, 25.09.2007